

Carissimo Segretario,

ho visionato lo schema di Codice etico e di integrità del Comune di Alessandria.

Ora, v'è da considerare che il Codice di comportamento generale (adottato con D.P.R. n. 62/2013) già costituisce, di per sé, un documento pregnante e, per diversi aspetti, esaustivo. Debbo anche rilevare come, nella redazione, sia stata riservata una buona attenzione alle indicazioni più operative fornite dalla CiVIT/A.N.AC., con la delibera n. 75/2013, recante "*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*".

L'insieme di queste considerazioni, mi consente di ritenere il documento di cui trattasi sufficientemente rispondente – almeno in questa fase – al quadro delle disposizioni cui gli enti locali sono tenuti ad adempiere in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Mi permetto, però, di evidenziare alcuni aspetti che ritengo di una certa rilevanza, rispetto alla delicata materia in argomento e che, peraltro – non mi è sfuggito – sono stati opportunamente considerati nell'ambito del documento e della relativa Sua determinazione di preliminare approvazione.

In primis, l'Autorità Anticorruzione, nella citata delibera n. 75/2013, sostiene testualmente: "*L'adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione.*" e ancora: "*L'individuazione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione può essere considerato, per certi versi, preliminare alla specificazione, proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia, di una serie di obblighi di comportamento in sede di adozione del codice di comportamento, realizzando in tal modo un opportuno collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano medesimo. Collegamento che – si ribadisce – è di particolare rilevanza anche in sede di individuazione di ulteriori misure da introdurre nella progressiva elaborazione degli strumenti di contrasto alla corruzione.*".

Mi interessa, in particolare, lo stretto raccordo tra PTPC e Codice di comportamento di ciascun ente. E' indubbio, infatti, che le possibilità di integrare e specificare – in via non solo formale o meramente adempimentale – i contenuti del Codice generale, siano strettamente connesse alle misure di natura comportamentale che, oltre a quelle organizzative, dovranno essere previste dal Piano anticorruzione di ogni amministrazione, al fine di garantire un'adeguata prevenzione dei rischi rilevati.

Solo in tale logica e, quindi, attraverso una stretta correlazione tra *specifiche* misure di prevenzione e *specifiche* regole di comportamento – attagliate alla peculiarità di ciascun ente – potrà, a mio avviso, ritenersi adeguatamente compiuta l'opera che ci richiede il legislatore. Ovviamente, come ci ricorda anche l'A.N.AC., tale operazione non potrà mai avere carattere definitivo e conclusivo, ma dovrà progressivamente svilupparsi, insieme al progredire degli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

In tal senso leggo le previsioni del 2° comma dell'articolo 2 del Codice (in questo punto richiamerei, espressamente, anche il necessario raccordo con il Piano della performance, come definito dal nuovo articolo 169 del Tuel) e il penultimo capoverso della parte narrativa della Sua determinazione di preliminare approvazione.

Un secondo aspetto riguarda il raccordo tra norme di comportamento e sistema sanzionatorio. L'A.N.AC., sempre nella precitata delibera, afferma: "*In sede di predisposizione del codice, l'amministrazione può specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l'entità della sanzione disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 16 del codice*

*generale. Giova precisare che non si tratta di introdurre nuove sanzioni, ma soltanto e ove necessario di articolare, in relazione alle violazioni dei singoli obblighi contenuti dal codice di comportamenti, le sanzioni previste dalle legge e dalla contrattazione collettiva; e ciò al solo fine di limitare il potere discrezionale dei responsabili degli Uffici per i procedimenti disciplinari, a tutela dei singoli dipendenti. E' difficilmente contestabile, infatti, che le violazioni del codice di comportamento possano essere contemplate già nelle previsioni della legge e della contrattazione collettiva."*

Considerata la rilevanza che, inevitabilmente, assumerà il Codice in ciascun ente, ritengo che possa risultare corretto e giusto, nei confronti dei destinatari, specificare quella corrispondenza tra infrazione e sanzione cui si riferisce l'Autorità, non solo per limitare la discrezionalità dei responsabili, ma anche per dare chiarezza ad un quadro di norme (legislative, regolamentari e contrattuali) ormai decisamente complesso, articolato e di non semplice comprensione (non mi dilungo, ma ciò potrebbe non essere irrilevante anche agli occhi del Giudice del lavoro, nel caso di contenzioso in materia di procedimenti disciplinari).

In tal senso leggo le previsioni del comma 3° dell'articolo 14 del Codice.

Da ultimo rammento la necessità, a conclusione dell'iter, di predisporre la necessaria relazione illustrativa. Su questo aspetto, paiono, ancora una volta, chiare le indicazioni dell'Autorità: *"...è utile che sia pubblicata una prima bozza di codice, con invito a presentare proposte e integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle osservazioni. Di tali proposte l'amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza. Anche per consentire la consapevole formulazione dei pareri richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, il codice deve essere inviato all'Autorità nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa, secondo modalità che saranno successivamente stabilite. [le modalità sono state indicate dall'A.N.AC., con comunicato del 25.11.2013, nel quale si stabilisce che all'Autorità dovrà essere inviato esclusivamente il link alla pagina pubblicata]. Il codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere pubblicato, innanzi tutto, sul sito istituzionale dell'amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa."*

Rimango, comunque, a disposizione per ogni esigenza, relativa a questo tema o a qualsiasi altro di mia pertinenza e invio i più cordiali saluti,

Fidenza, 11 gennaio 2014

Andrea Antelmi  
Sottoscritta con firma digitale